Augusta, Assicurazioni S.p.A.
Sede Sociale: 10125 Torino
Via O. Morgari, 19
Tel.011.6861111
Fax 011.655977

Cap. Soc. € 26 milioni i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA
e n° Iscrizione Registro
Impr. di TO 04081700017
Numero R.E.A. 611840

AUGUSTA ASSICURAZIONI

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

- per "Società"	**AUGUSTA Assicurazioni S.p.A.** Via Oddino Morgari, 19 – 10125 TORINO
- per "Assicurato/Contraente"	la **SAVARENT S.p.A.** Corso Agnelli, 200 – 10135 TORINO nella sua qualità di proprietaria dei veicoli assicurati dati in locazione (full leasing o renting)
- per "veicolo"	l'autovettura e/o l'autocarro (peso complessivo pieno carico non superiore a 35 q.li)
- per "Assicurato/Conduttore"	la persona (fisica o giuridica) che ha avuto in locazione i veicoli assicurati dalla Spettabile **SAVARENT S.p.A.**

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni. Decreto Ministro Industria, Commercio e Artigianato del 6/4/83. (Gazzetta Ufficiale del 19/4/83 n. 106).

7. Rivalsa dell'assicuratore per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni :previste dagli artt. 1.2 Esclusioni e rivalsa e 1.3 Rinuncia alla rivalsa delle Condizioni Generali di Assicurazioni

Preso atto che gli autoveicoli indicati in polizza sono dati in uso dalle società locatarie a dipendenti o collaboratori anche occasionali, la Società, a parziale deroga degli artt. 1.2, 1.3 delle Condizioni Generali di Assicurazione, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della società proprietaria o locataria:

- se il Conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di danni cagionati da sosta dei veicoli assicurati in aree private;
- per guida del Conducente con patente idonea, ma scaduta (per tale caso la rinuncia è operativa anche nei confronti del Conducente) qualora Ia patente non venisse rinnovata entro e non oltre i 180 giorni successivi alla scadenza della patente stessa, la Società, indipendentemente dalle ragioni del mancato rinnovo, eserciterà il diritto di rivalsa per il recupero integrale dell'importo di risarcimento per eventuali danni denunciati elo liquidati, in accordo a quanto previsto dalle Condizioni di assicurazione per Ia garanzia di Responsabilità Civile;
- per guida del Conducente in stato di ebbrezza o sotto l'effetto dell'uso di stupefacenti; in tal caso il Conducente è tenuto. a rimborsare alla Società l'indennizzo pagato al terzo in eccedenza alla franchigia di cui ai precedenti Artt. 1.2, 1.3 sino al limite massimo di € 1.000,00 (euromille/00).

Restano ferme tutte le altre esclusioni previste dagli Artt. 1.2, 1.3 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
L'Assicurazione non è operante nel caso in cui la società proprietaria o locataria fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.
Si precisa, relativamente agli autocarri, che i trasportati sono considerati terzi. Si conviene, inoltre, di estendere le garanzie di Polizza ai veicoli assicurati, anche quando trainano rimorchi identificati con targa propria.

Soccorso Vittime della Strada e Infermi

La Società garantisce, fino alla concorrenza di € 600,00 (euroseicento/00) per evento, il rimborso all'Assicurato delle spese documentate sostenute per il reintegro della tappezzeria dell'autoveicolo identificato, imbrattata o danneggiata, a causa di trasporto per soccorso di vittime della strada.
La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi per fatto non connesso ad eventi di circolazIone. Il trasporto deve essere comprovato con attestati di Pubbliche Autorità o di Nosocomi o di Ospedali.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER VEICOLI A MOTORE E NATANTI

MOD. 600
(validità dal 1.10.2003)

DEFINIZIONI GENERALI

Alle seguenti espressioni le parti attribuiscono i significati qui precisati:

- **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- **Contraente:** il soggetto che stipula il contratto di assicurazione;
- **Contratto:** vedere **Polizza**;
- **Franchigia:** l'importo prestabilito che, per ciascun sinistro, viene detratto dall'indennizzo/risarcimento e rimane a carico dell'Assicurato;
- **Furto:** il reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri;
- **Impresa:** la AUGUSTA Assicurazioni S.p.A.;
- **Incendio:** la combustione, con sviluppo di fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;
- **Legge:** la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e relativo Regolamento e successive modificazioni;
- **Parti:** il Contraente e L'Impresa;
- **Polizza:** il documento che prova l'assicurazione;
- **P.R.A.:** Pubblico Registro Automobilistico;
- **Premio:** la somma dovuta dal Contraente all'Impresa;
- **Proprietario:** l'intestatario al P.R.A. del veicolo o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà del veicolo/natante;
- **Rapina:** il reato, previsto dall'art. 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;
- **Rivalsa:** il diritto dell'Impresa di recuperare, nei casi previsti dalla Legge e dal contratto, le somme che abbia dovuto pagare a terzi;
- **Scoperto:** la quota dell'indennizzo/risarcimento, espressa in termini percentuali, che per ciascun sinistro rimane a carico dell'Assicurato;
- **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prevista la garanzia;
- **Tariffa:** la tariffa dell'Impresa in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto.

PARTE I – LE GARANZIE ASSICURATIVE

SEZIONE A – RESPONSABILITA' CIVILE

Art.1.0 – OGGETTO E DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1.1 – Responsabilità Civile (Garanzia 1)

L'Impresa assicura, in conformità alle norme della Legge, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo o dalla navigazione e giacenza del natante descritto nel contratto.

L'assicurazione copre anche la Responsabilità Civile:

1. per i danni causati dalla circolazione del veicolo in **aree private** o dalla navigazione e giacenza del natante in **acque private**; si precisa che, relativamente alla sola circolazione in **aree aeroportuali** adibite a movimentazione o stazionamento di aeromobili, la garanzia si intende prestata per il massimale previsto in polizza, ma comunque con il limite massimo di Euro 2.500.000 per sinistro;

2. per il traino di "**carrelli appendice**" a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, nonché di **rimorchi agricoli**; in caso di apposita indicazione sul modulo di polizza, anche per il traino di **rimorchi identificati con targa propria**, purché sia effettuato a norma di Legge;

3. - relativamente a rimorchi, semirimorchi, macchine operatrici trainate e carrelli trainati, tutti identificati con targa propria o con numero di telaio, per i danni a terzi derivanti dal **mezzo in sosta se staccato dalla motrice**, derivanti da manovre a mano nonché, sempre se il mezzo è staccato dalla motrice, derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione;
   - per i danni provocati nel territorio della Germania e della Spagna dal rimorchio o semirimorchio assicurato quando circoli agganciato a motrice di proprietà di terzi;

4. della persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente per il veicolo/natante utilizzato per **scuola guida**; nell'ambito di questa estensione di garanzia è considerato terzo anche l'allievo conducente;

5. nel caso di motociclo condotto da persona munita di valida "**autorizzazione ad esercitarsi alla guida**", anche durante l'eventuale tragitto su strade urbane strettamente necessario al raggiungi mento dei luoghi atti ad effettuare le esercitazioni di guida ai sensi di legge;

6. del Contraente, del conducente e del proprietario, relativamente ad **autotassametri** o a veicoli dati a **noleggio con conducente**, per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto, rapina o da smarrimento;

7. per i danni involontariamente cagionati ai terzi nell'esecuzione delle **operazioni di carico** da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna; nell'ambito di questa estensione di garanzia non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni e le persone trasportate;

8. personale e autonoma dei **trasportati** per danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione o navigazione del veicolo/natante assicurato, esclusi i danni al veicolo/natante medesimo;

9. relativamente ai natanti ad uso privato o adibiti alla navigazione da diporto, per i danni a terzi, comprese le persone trainate, derivanti dall'esercizio dell'**attività idrosciatoria** o dal traino di paracadute ascensionale o di deltaplano; per gli stessi natanti la garanzia comprende i danni ad animali o cose di terzi.

Per i rischi di cui ai punti precedenti, non compresi nell'assicurazione obbligatoria, i massimali convenuti sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria ,e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle sopra richiamate estensioni.

Non sono assicurati i rischi della Responsabilità Civile per i danni causati dalla partecipazione del veicolo/natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Art. 1.2 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante nei seguenti casi:

1. veicolo/natante adibito a **scuola guida**, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;

2. veicolo con "**targa prova**" o natante con autorizzazione alla **navigazione temporanea** (D.M. 19/11/1992 n. 566), se la circolazione o navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;

3. veicolo dato a **noleggio con conducente**, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;

4. conducente in possesso di **patente idonea ma scaduta**, salvo che venga comunque rinnovata entro tre mesi dalla data del sinistro, ovvero che il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal sinistro stesso;

5. **conducente non abilitato** alla guida o alla navigazione a norma delle disposizioni in vigore, salvo il disposto di cui al punto precedente;

6. per i danni subiti dai terzi trasportati, se il **trasporto non è effettuato in conformità** alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della Carta di Circolazione/Licenza di Navigazione; limitatamente ad autocarri, autotreni ed autoarticolati l'assicurazione è operante per i danni alla persona subiti dai trasportati non addetti all'uso o al trasporto delle cose sul veicolo;

7. veicolo/natante condotto da persona in **stato di ebbrezza** o sotto l'influenza di **sostanze stupefacenti o psicotrope**, o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 n. 6 e 187 n. 5 del Codice della Strada (Rifiuto degli accertamenti delle Autorità);

8. **veicolo su cingoli**, per i danni causati alla pavimentazione stradale.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della Legge, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

Art. 1.3 - RINUNCIA ALLA RIVALSA
Garanzie Complementari - Parte A (Garanzia 6)

A fronte di apposita pattuizione riportata sul modulo di polizza l'Impresa, a parziale deroga di quanto previsto dal

precedente Art.1. 2 - Esclusioni e rivalsa, rinuncia al diritto di rivalsa nei seguenti casi:

- **veicolo/natante guidato da persona non abilitata** (Art. 1.2, punti 4 e 5): nei confronti del soto proprietario o locatario del veicolo/natante, ove diverso dal conducente, se il conducente è in possesso di patente idonea ma scaduta o non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; non si darà luogo alla rinuncia nel caso in cui il proprietario o locatario fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa;

- **danni subiti dai terzi trasportati quando il trasporto avviene in modo irregolare** (Art. 1.2, punto 6): nei confronti del solo proprietario o locatario del veicolo/natante, ove diverso dal conducente, nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della Carta di Circolazione/Licenza di Navigazione; non si darà luogo alla rinuncia nel caso in cui il proprietario o locatario fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa;

- **guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope** (Art. 1.2, punto 7): nei confronti del proprietario o locatario e del conducente in caso di veicolo/natante guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 n. 6 e 187 n. 5 del Codice della Strada, salvo venga accertato uno stato di etilismo cronico.

In tali casi: peraltro, il conducente è tenuto a rimborsare all'Impresa il risarcimento pagato al terzo fino al limite massimo di Euro 1.000.

Art. 2.0 • DENUNCIA E LIQUIDAZIONE DEI. SINISTRO

Art. 2.1- Denuncia del sinistro e obblighi relativi

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve presentare denuncia presso l'Agenzia o l'Impresa entro tre giorni da quando ne sia venuto a conoscenza (art. 1913 C.C.).
La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo previsto dall'art. 5 deL Decreto Legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, e successive modifiche, e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

A richiesta dell'Impresa devono essere prodotti in copia:
- Carta di Circolazione e Certificato di proprietà relativi al veicolo assicurato o Licenza di Navigazione relativa al natante assicurato;
- Patente del conducente.

In caso di omissione, inesattezza o ritardo nella denuncia del sinistro, o nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 C.C.).